

N. 44416/19 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei magistrati:

Dott. Pietro Caccialanza	Presidente
Dott.ssa Martina Flamini	Giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. e 35 *bis* D. Lgs. 25/2008 iscritto al n.
44416/2019 R.G. e promosso

da

, nato a Kourouninkoto (Mali), il , elettivamente domiciliato in Milano, viale
Regina Margherita 30, presso lo studio dell'avv. Livio Neri, del Foro di Milano, che lo
rappresenta e difende per delega in atti.

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

IN FATTO

Con ricorso ex art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008 depositato in data 31.07.2019 notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 25.06.2019 e notificato in data 05.07.2019. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita, mentre la Commissione Territoriale, in data 10.11.2020, ha prodotto la documentazione utilizzata durante il procedimento amministrativo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D. Lgs. 25/2008).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 5.11.2020, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, considerate sia la completezza dell'audizione svolta nella fase amministrativa, sia le allegazioni in fatto contenute nel ricorso, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008.

All'udienza del 15.12.2020, è comparso il ricorrente personalmente, assistito dal difensore. Il ricorrente ha riferito di lavorare come metalmeccanico con regolare contratto. Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte, ed ha richiesto la liquidazione dei compensi come da parametri di legge.

Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 20.01.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sig. , privo di documenti identificativi, faceva ingresso irregolare in Italia, da minorenne, attraverso la costa sicula di Agrigento, in data 03.02.2017 e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Milano in data 10.10.2017.

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale di Milano, in data 26.11.2018, dichiarava di essere di nazionalità maliana, di etnia *bambara* e di religione musulmana. Riferiva, inoltre, di essere nato a Kourouninkoto e di essersi trasferito a Kidal, all'età di sei anni, con la madre ed il fratello per raggiungere il padre. Questi era un allevatore ed era precedentemente migrato verso nord per motivi di lavoro. Affermava di aver frequentato la scuola per cinque anni e di non aver mai lavorato prima di espatriare.

Quanto al proprio nucleo familiare di origine, riferiva di essere orfano di entrambi i genitori; il padre era stato ucciso dai ribelli nel 2012, mentre la madre era deceduta insieme con il figlio minore nel 2014 in un attacco *jihadista*.

Quanto ai **motivi che lo avevano indotto ad espatriare**, dichiarava che nel 2012 i *jihadisti* avevano attaccato la città di Kidal e avevano imposto la *shaaria*. Nello stesso anno il padre veniva ucciso da ribelli legati ad *Al-Quaeda* mentre rientrava dal lavoro. Nel maggio 2014, durante l'ennesimo attacco da parte dei ribelli diretto al governatore, il quale risiedeva nel quartiere *Etambar*, non lontano dall'abitazione del ricorrente, la madre e il fratello minore del venivano uccisi. Il ricorrente riusciva a mettersi in salvo, ma, durante la fuga, veniva catturato dai ribelli insieme ad altri ragazzi e caricato su un camion. In seguito, l'esercito maliano, intervenuto contro i ribelli, liberava i prigionieri e procedeva alla loro identificazione. Consapevoli dell'abitudine dei ribelli di prendere con sé i ragazzini orfani per farne bambini-soldato, i militari erano particolarmente sospettosi nei confronti di chi, come il ricorrente e altri due ragazzi insieme a lui, non aveva famiglia.

Il ricorrente e gli altri due ragazzi venivano quindi identificati e schedati come sospetti membri dei ribelli e trattenuti in una struttura detentiva. Dopo circa tre giorni la base veniva attaccata dai ribelli e l'esercito maliano, sconfitto, si dava alla fuga. I tre ragazzi, nuovamente nelle mani dei *jihadisti*, venivano costretti a scegliere se arruolarsi e combattere contro l'esercito maliano, o essere imprigionati. Essendosi tutti e tre rifiutati di combattere, venivano trasportati nella grande prigione militare di *Talhandak*, fuori Kidal, dove venivano fotografati e registrati. Ogni giorno venivano picchiati, torturati e costretti a rimanere per lungo tempo sotto il sole senz'acqua. Venivano inoltre costretti ad addestramenti forzati con lo scopo di insegnare loro a sparare.

Dopo un mese e dodici giorni, approfittando di un numero ridotto di guardie, il ricorrente tentava la fuga insieme ad alcuni altri detenuti. Riuscito ad allontanarsi dal campo, il ricorrente camminava tutta la notte insieme ad altri due giovani. Soltanto il mattino successivo i giovani avvicinavano un'auto e chiedevano aiuto. L'uomo alla guida del veicolo li conduceva in Algeria. Qui ricevevano cure mediche date le precarie condizioni di salute in cui si trovavano. Dimessi dall'ospedale, i ragazzi trovavano un'occupazione lavorativa grazie all'aiuto dell'uomo che li aveva condotti in Algeria. Tuttavia, dopo oltre due anni di

lavoro, il datore del ricorrente veniva arrestato per irregolarità nella gestione dei cantieri da lui gestiti e i suoi collaboratori venivano ritenuti corresponsabili delle violazioni.

Il ricorrente decideva quindi di lasciare l'Algeria e raggiungeva la Libia. Qui veniva condotto in un centro di detenzione dove trascorreva circa sei mesi prima di imbarcarsi per le coste italiane.

Richiesto di indicare i timori connessi ad un eventuale rimpatrio, dichiarava quanto segue: *“io ho paura del fatto che i militari ci hanno fotografato come bambini soldati e ho paura che mi possano imprigionare. Se tornassi a Kidal i anche i ribelli mi hanno fotografato e quindi ho paura che loro mi possano riconoscere ed uccidere”*.

La **Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale** considerando credibili le dichiarazioni circa la provenienza, ma non credibili quelle riguardanti la presenza del richiedente a Kidal, sia alla luce della mancanza di conoscenza di lingue locali, sia a causa della genericità della narrazione. La Commissione Territoriale, inoltre, sottolineava come i fatti descritti dal ricorrente fossero fatti di cronaca noti e, dunque, non sufficienti a provarne la presenza sul territorio. Infine, la Commissione sottolineava come i motivi addotti dal ricorrente per giustificare il fatto che i militari lo avessero scambiato per un bambino-soldato, non sarebbero stati coerenti con le circostanze in cui il ricorrente sarebbe stato trovato “legato e in un camion presidiato dai ribelli”.

Quanto alla protezione sussidiaria disciplinata dall'art 14 comma 1 lett c) del D.Lgs 251/2007, stante la zona di origine del richiedente, non riteneva sussistere elementi tali da dimostrare la presenza di una situazione di conflitto armato interno o internazionale. Infine, non riteneva nemmeno che nel caso in esame vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I.

2. Preliminarmente la difesa chiedeva che venisse fissata udienza per la ripetizione del colloquio personale.

Il Collegio riteneva non necessario disporre tale adempimento istruttorio sia perché tutti gli elementi necessari per la decisione erano già stati raccolti, sia perché nel ricorso non venivano allegati fatti nuovi, né indicati temi non sufficientemente indagati dalla Commissione Territoriale che sarebbe stato opportuno approfondire.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si*

inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione, 26 luglio 2017 nella causa C348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale: *“Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17717/2018, ha inoltre ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di

fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione (sul punto si veda la più recente giurisprudenza della Suprema Corte: Corte di Cass., Sez. I, n. 11088/2019; Corte di Cass., ord. N. 14600/2019; Corte di Cass., Sez. I, ord. n. 14815/2019).

L'odierno ricorrente pone, dunque, a fondamento della domanda di protezione il timore di persecuzione sia da parte dell'esercito maliano che lo riconoscerebbe in quanto ex bambino-soldato, sia da parte dei ribelli per essere fuggito dal campo di addestramento.

2.1. Questioni preliminari.

Preliminarmente, ritiene il Collegio che debba essere evidenziata la sussistenza di un *vulnus* procedurale che, in concreto, si è riverberato nella procedura di audizione del ricorrente, e nella correlata valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni, portando, quindi, l'autorità amministrativa al rigetto della domanda.

Ed invero, nel caso in esame il ricorrente è giunto in Italia nel 2017, quando era ancora minorenne, ed ha formulato domanda di protezione il 10 ottobre 2017 (all'età di diciassette anni e mezzo). L'audizione del ricorrente si è tenuta in data 26 novembre 2018, oltre un anno dopo la formulazione della domanda di protezione internazionale.

Egli, dunque, secondo la disciplina prevista dalle Direttive europee, all'epoca della domanda era qualificabile come minore non accompagnato¹.

Va, peraltro, precisato che in ordine al momento rilevante per determinare l'età del richiedente asilo, la Corte di Giustizia² (pronunciandosi in merito alla promozione del ricongiungimento familiare, alla vulnerabilità dei minori non accompagnati, ai principi di trattamento paritario e di certezza del diritto, e riferendosi anche all'art. 24 (2) della Carta

¹ Art. 2(k) QD (recast) and Art. 2(l) APD (recast): A minor is 'a third-country national or stateless person below the age of 18 years.'; An unaccompanied minor is 'a minor who arrives on the territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for him or her whether by law or by the practice of the Member State concerned, and for as long as he or she is not effectively taken into the care of such a person; it includes a minor who is left unaccompanied after he or she has entered the territory of the Member States.' (art. 2 (l) QD recast).

² CJEU, 2018, nella causa Nella causa C550/16, *A and S vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* PAR 64 sentenza 12 aprile 2018: Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.

dell'Unione europea) ha evidenziato che è decisiva l'età al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato Membro e di introduzione della domanda di asilo.

La qualifica di minore, a cui nel caso in esame si aggiunge quella di “non accompagnato”, non è certo scevra di conseguenze sul piano procedurale: ed invero, devono in tali casi trovare applicazione le norme previste dall'art. 24 della Carta dell'Unione europea (i.e. sotto un profilo della tutela sostanziale, la tutela dei diritti del minore), l'applicazione del principio del “*best interest of the child*” (Recital 33 APD (recast) e, sotto un profilo procedurale, l'applicazione dell'art. 25 APD. Tale norma disciplina le garanzie per i minori non accompagnati, tra le quali è prevista la presenza di un tutore che rappresenti ed assista il minore non accompagnato così da consentirgli di beneficiare dei diritti e di ottemperare alle obbligazioni previste dalla Direttiva. La norma prevede, inoltre, un diritto di informazione del minore: “*il minore non accompagnato sarà informato immediatamente della nomina di un tutore*”.

Inoltre, lo Stato Membro deve assicurare che al tutore sia data la possibilità di “*informare il minore non accompagnato sul significato e sulle possibili conseguenze dell'audizione personale*” e su come prepararsi per sostenerla (art. 25 co. 1 par b)). La presenza del tutore all'audizione è parimenti prevista dalla citata norma

L'art 25 è inserito nel Cap II “*Basic principles and guarantees*”, di cui fa parte anche l'art 24, che lo precede, e detta specifiche disposizioni per l'ipotesi di richiedenti asilo “*bisognosi di speciali garanzie procedurali*”, *genus* di cui i minori non accompagnati (disciplinati appunto dall'art. 25) rappresentano una *species*.

L'art. 24, in particolare, detta dei principi generali di carattere fondamentale: il comma 1, infatti, dispone che “*Gli Stati Membri valuteranno, entro un ragionevole lasso temporale dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, se il richiedente è un richiedente che ha bisogno di speciali garanzie procedurali*”, e ciò deve valere anche quando tale necessità emerga “*ad uno stadio ulteriore della procedura, senza che sia necessario ricominciare la procedura stessa*” (comma 4).

Al riguardo, la Suprema Corte in una recente pronuncia, nel richiamare le garanzie procedurali che la legge prevede nel caso di domande di protezione internazionale formulate da minori, ha precisato che i tempi del procedimento “*non possono essere imputati al richiedente asilo*”, dovendosi tener conto del parametro “*di prioritaria trattazione sancito dalla legge*”³.

La violazione delle garanzie procedurali, che si è sostanziata nella audizione condotta a distanza di oltre un anno dall'ingresso del ricorrente in Italia da minorenni non

³ Corte di Cassazione, Sez. I, 11 marzo 2020 n. 6913.

accompagnato, si è necessariamente riverberata sulla assenza di quelle tutele previste dal citato art. 25, *in primis* di un tutore e delle garanzie informative correlate all'audizione, finalizzate ad un corretto espletamento, ad una completa comprensione da parte del richiedente delle conseguenze della audizione e dei suoi contenuti.

In altri termini, il *vulnus* delle garanzie per una errata attribuzione di età in merito ad una persona che avrebbe dovuto godere di tutte le garanzie procedurali che ai minori spettano non può che riverberarsi in una considerazione diversa, in fase giurisdizionale, di quanto narrato dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale. Ed il recupero delle fasi delle garanzie violate avviene non solo, e non tanto, attraverso una esplicazione del diritto ad essere ascoltato con le garanzie piene, ma riverbera altresì i suoi effetti in un punto successivo della procedura costituito non più dalla raccolta dei fatti rilevanti, bensì dalla valutazione degli stessi.

La violazione delle garanzie esplica i suoi effetti sul piano della valutazione dei fatti rilevanti e della credibilità del ricorrente, con la conseguenza che l'asserita genericità del narrato, riscontrata dalla Commissione, dovrà essere considerata alla luce delle modalità con le quali i fatti – in violazione delle garanzie sopra indicate – sono stati raccolti.

Nel caso in esame, come meglio si dirà *infra*, il Collegio ha valutato nei suddetti termini la credibilità del ricorrente.

2.2. Il merito.

A) La valutazione di credibilità.

Analizzate le dichiarazioni del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione della credibilità tipici della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, il Collegio ritiene che, in base a gruppo etnico, appartenenza religiosa e lingua parlata non vi siano ragioni per dubitare che il ricorrente, come egli stesso ha dichiarato, sia cittadino maliano, di etnia *bambara*, originario di Kourouninkoto, regione di Kayes (<http://www.fallingrain.com/world/ML/03/Kourouninkoto.html>).

Il Collegio, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione territoriale, ritiene che anche il trasferimento a Kidal sia da ritenere credibile. *In primis* perché in Mali il *bambara*, come emerge dalle fonti consultate⁴, è la lingua parlata dall'80% della

⁴ UNFPA – UN Population Fund: Monographic Study on demography, peace, and security in the Sahel: case of Mali, November 2020 https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/en_monographic_study_on_demography_peace_and_security_in_the_sahel_-_case_of_mali_1.pdf – Britannica, written by [Kathleen M. Baker See All Contributors](#), Lecturer in Geography, School of Oriental and African Studies, University of London. Last Updated: Dec 10, 2020, Mali <https://www.britannica.com/place/Mali>

popolazione. Inoltre, per quanto la popolazione nelle regioni del nord del Mali appartenga principalmente al gruppo *tuareg*, le fonti⁵ riportano la presenza di altri gruppi giunti nella zona settentrionale del Paese.

Quanto alle ragioni poste alla base dell'espatrio, dal momento che il ricorrente ha riferito di essere stato rapito, torturato e costretto ad un addestramento forzato quando ancora era minorenne, è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione sia le linee guida dell'UNHCR n. 8 relative alle domande di asilo presentate da minorenni⁶, sia i c.d. Principi di Parigi⁷ (*The Paris Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups*), sia la Convenzione sui diritti dei fanciulli⁸.

I citati Principi di Parigi, sebbene non vincolanti, rappresentano uno strumento fondamentale nel contesto della lotta internazionale al reclutamento di minori nei conflitti e contengono una specificazione della **definizione di bambini-soldato**.

Il punto 2.1 di tale documento, infatti, fa riferimento a qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni di età che è, o è stata, reclutata o utilizzata da una forza armata o da un gruppo armato in qualsiasi mansione, includendo bambini, ragazzi e ragazze, utilizzati come combattenti, cuochi, facchini, messaggeri, spie o per scopi sessuali, includendo in tale elenco anche i minori che non abbiano direttamente preso parte alle ostilità.

Com'è noto, molti altri strumenti di diritto internazionale completano il quadro proibendo l'arruolamento dei minori nei conflitti, ovvero sanzionando penalmente tale condotta (si veda a tale proposito lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte Penale Internazionale dell'Aja e che annovera l'utilizzo dei bambini minori di anni quindici tra i crimini di guerra disciplinati all'art. 8. 2 (XXVI))⁹.

⁵ Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide (Author), published by ReliefWeb: Regions at Risk: Preventing Mass Atrocities in Mali, 30 August 2018 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mali_Report_English_FINAL_April_2018.pdf

⁶ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, available at: <https://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html>

⁷ *Principi di Parigi*, UNICEF, *The Paris Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups*, Feb. 2007 <https://www.unicef.org/emergencies/files/ParisPrinciples310107English.pdf>

⁸ UN General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html>

⁹ Rome Statute - International Criminal Court <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>

Inoltre, secondo le menzionate linee guida di UNHCR, il reclutamento forzato di un bambino di età inferiore ai diciotto anni nelle forze armate dello Stato costituisce **persecuzione**. Allo stesso modo, il reclutamento da parte di un gruppo armato non statale di qualsiasi bambino di età inferiore ai diciotto anni può essere considerato **persecuzione**. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. è astrattamente riconducibile alla definizione di *status* di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.lgs 251/2007¹⁰ per appartenenza al **gruppo sociale degli ex bambini-soldato**, dal momento che egli ha riferito: di essere stato rapito quando aveva circa quattordici anni, in un primo tempo dai ribelli, di essere stato, subito dopo, catturato dall'esercito maliano e considerato un bambino-soldato e, infine, di essere caduto nuovamente nelle mani dei *jihadisti* e sottoposto non solo a torture, ma anche ad un addestramento finalizzato ad un probabile coinvolgimento nelle ostilità contro lo Stato del Mali.

Come definito dall'art. 8 comma 1 lett d) del D.Lgs 251/2007, *“il gruppo sociale è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune [...]”*. Sebbene l'età, in termini rigorosi, non sia né innata né permanente poiché cambia continuamente, essere un bambino è, in effetti, una caratteristica immutabile in un dato momento. Un bambino è chiaramente incapace di dissociarsi dalla propria età per evitare la persecuzione temuta. Il fatto che il bambino crescerà è, infatti, irrilevante per l'identificazione di un particolare gruppo sociale, poiché questo si basa sui fatti presentati nella domanda di asilo.

In merito a tale aspetto, merita un breve accenno ad alcune pronunce giurisprudenziali di altri Paesi. Tra queste *Matter of S-E-G-, et al*¹¹ del *Board of Immigration Appeals Americano* che, partendo dal presupposto in base al quale la mutabilità dell'età non è controllabile da nessuno, le domande di asilo presentate a seguito di persecuzioni passate subite per appartenenza ad un gruppo sociale definito **dall'età**, devono essere comunque valutate. Analogamente *"LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the*

¹⁰ *Rifugiato: “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”*.

¹¹ *Matter of S-E-G-, et al* 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008), U.S. BIA, 30 July 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4891da5b2.html> (pag. 583)

*Home Department*¹², e *Decision V99-02929, V99-02929* del Canada definiscono il principio in base al quale la vulnerabilità di un bambino deriva dal suo *status* di minore e costituisce una caratteristica innata e immutabile, a prescindere dal fatto che il bambino diventerà adulto.

Preme, altresì, precisare che l'odierno ricorrente è giunto in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale all'età di diciassette anni e che, come rilevato sub. par. 2.1., **solo a causa delle more nella gestione delle attività della Pubblica Amministrazione ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale già da maggiorenne.**

Richiamando quanto già ampiamente motivato sub. par. 2.2., si ritiene che la sua domanda vada analizzata tenendo in forte considerazione non solo il *vulnus* delle garanzie procedurali posto in essere dall'autorità amministrativa, non solo le specificità dei richiedenti asilo minorenni, ma anche il fatto che i traumi da lui subiti possono aver compromesso il suo percorso di crescita, al pari delle sue capacità di ricostruire i fatti posti a base dell'espatrio.

Per tali ragioni il compimento dei diciotto anni, in casi come questo, rappresenta solo formalmente il passaggio all'età adulta, con riferimento ad un soggetto che, al momento dell'arrivo in Italia, era un minore non accompagnato; dunque, le dichiarazioni rese da costui vanno valutate adottando quello che le citate linee guida UNHCR definiscono un approccio *child-sensitive*. Coerentemente, l'art. 4 (2) della Direttiva Qualifiche e l'art. 3 comma 3 lett c) del D.Lgs. 251/2007 tra le circostanze di cui l'autorità accertante deve tenere in considerazione annovera l'età.

Per le suesposte ragioni occorre svolgere, pertanto, una valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e sulla fondatezza del timore espresso tenendo conto delle specifiche circostanze personali del ricorrente, l'età *in primis*.

In ordine **ai criteri di valutazione della credibilità** l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

¹² "LQ (*Age: Immutable Characteristic*) *Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department* [2008] U.K. AIT 00005, 15 Mar. 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html> - *Decision V99-02929, V99-02929, Canada, IRB, 21 Feb. 2000, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e5592.html*

b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.*

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;

d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) il richiedente sia in generale attendibile.

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

In applicazione dei menzionati criteri normativi ed alla luce delle citate pronunce della Suprema Corte, ritiene il Collegio che quanto narrato dal ricorrente davanti alla Commissione Territoriale, e meglio descritto e precisato nell'atto di impugnazione, sia **credibile**: le vicende narrate risultano sufficientemente dettagliate, internamente ed esternamente coerenti – alla luce della valutazione di credibilità compiuta all'esito di una raccolta dei fatti effettuata in violazione delle garanzie procedurali.

In particolare, la descrizione dei fatti vissuti dal ricorrente appare adeguatamente dettagliata, tenuto conto di fattori distorsivi della credibilità quali la giovane età e i traumi subiti¹³, sia in merito alla vita personale (descrizione dei luoghi e delle attività legate alla vita quotidiana come andare al mercato con la madre), sia in merito all'esperienza durante il trattenimento da parte dell'esercito maliano e dei ribelli (la sequenza temporale degli eventi, le torture subite, le modalità della fuga e il viaggio fino in Algeria). Anche il timore espresso risulta espresso in termini chiari e coerenti con quanto vissuto in Mali prima dell'espatrio.

Inoltre, preme rilevare che le vicende poste a base della domanda di protezione internazionale trovano puntuale **riscontro nelle COI consultate**. In particolare, le fonti¹⁴ confermano la presenza del fenomeno del reclutamento di bambini e bambine da parte dei ribelli; alcuni venduti dalle famiglie in situazioni disperate, altri, come l'odierno ricorrente, rapiti. Le COI riportano, a partire dall'anno 2012, la presenza di molti ragazzini armati nei campi di battaglia, ai posti di blocco o in altri contesti di guerra, mentre molti sono stati ritrovati morti a causa del coinvolgimento nelle ostilità.

Le fonti riportano, altresì, situazioni in cui ex bambini-soldato hanno riferito di essere finiti nelle mani dell'esercito maliano e accusati di essere ribelli, ovvero di essere responsabili di aver minato la sicurezza nazionale e, per questo motivo, torturati.

¹³ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report*, May 2013, available at: <https://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html>

¹⁴ TNH – The New Humanitarian (formerly IRIN News): Children take up guns, 8 October 2012 <https://www.ecoi.net/en/document/1075242.html> IPS – Inter Press Service - News Agency: Little Hope for the Children Abducted in Mali's War, 22 March 2013 <http://www.ipsnews.net/2013/03/little-hope-for-the-children-abducted-in-malis-war/> - AI – Amnesty International: Children in Mali conflict forced to fight, detained with adults and tortured, 14 June 2013 <https://www.amnestyusa.org/press-releases/children-in-mali-forced-to-be-soldiers-now-being-held-with-adults-and-tortured/> - IPS – Inter Press Service - News Agency: Child Soldiers Used in Mali Conflict, 4 May 2012 <http://www.ipsnews.net/2012/05/child-soldiers-used-in-mali-conflict/>

Nel caso di specie, il ricorrente ha vissuto un periodo di tempo nelle mani dei ribelli e costretto ad addestramenti forzati con lo scopo di imparare a sparare, rientrando, pertanto, pienamente nella delineata nozione di *child soldier* poc'anzi delineata.

Alla luce di tali considerazioni in una con le fonti consultate, il Collegio ritiene **credibile** il racconto del ricorrente in merito a quanto vissuto e ai fatti posti a base dell'espatrio.

B) la fondatezza del timore ed il rischio di essere perseguitato in caso di rimpatrio:

Occorre, infine, svolgere una valutazione in merito alla **fondatezza del timore**.

Si tratta di un elemento costitutivo della definizione di rifugiato caratterizzato sia da una componente soggettiva, consistente nel timore, sia da una componente oggettiva, la fondatezza, basata su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali la componente soggettiva perde rilevanza. La considerazione dell'elemento oggettivo comporta la valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla luce delle informazioni esistenti sul Paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per verificare la verosimiglianza del rischio di persecuzione (come disciplinato all'art. 8 co. 3, D.Lgs. 25/2008).

L'esame della domanda di protezione internazionale, pertanto, dovrà basarsi su una valutazione del **rischio** del richiedente **di subire comportamenti persecutori** nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine, consistendo primariamente in un giudizio prognostico e futuro, sebbene **l'esperienza individuale del richiedente sia utile ad accertare l'esistenza del timore di persecuzione**.

Il sentimento del timore è per sua stessa natura rivolto verso il futuro, sicché non è necessario che la persona abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato. Potrebbe, infatti, essere riuscita ad evitare persecuzioni sino al momento della fuga, ma avere comunque un ragionevole timore di poterle subire nel futuro, soprattutto nei casi in cui ne siano già rimaste vittime altre persone del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero quando risulti che, nel suo Paese di origine, ne sono colpiti in modo ricorrente individui che si trovano nella sua stessa situazione o che appartengono al medesimo gruppo sociale, politico o religioso o etnico.

Nel caso in esame il timore manifestato dal ricorrente si sostanzia nel timore di persecuzione sia da parte dell'esercito maliano che lo riconoscerebbe in quanto ex bambino-soldato, sia da parte dei ribelli per essere fuggito dal campo di addestramento.

Deve quindi essere dimostrato, con un "*reasonable degree of likelihood*" che in caso di ritorno nel paese di origine egli venga nuovamente perseguitato (tenuto conto che, per i motivi esposti, egli è già stato oggetto di profonda persecuzione nei termini di un arruolamento forzato).

Nel panorama giurisprudenziale mondiale, le Corti statunitensi sono state tra le prime ad avere riconosciuto che gli ex bambini-soldato possono, a determinate condizioni,

soddisfare i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato per appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Nella sentenza *Lukwago v. Ashcroft, Attorney General*, 02-1812, U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit, 14 May 2003, (in <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a7078c3.html>), è possibile leggere quanto segue: *“La Corte ha constatato che “l’appartenenza al gruppo degli ex bambino soldato fuggiti dalla prigionia degli LRA rientri perfettamente nel riconoscimento di BIA che un’esperienza passata condivisa sia sufficiente a legare membri di un ‘particolare gruppo sociale’ ” Lukwago condivide con altri ex bambino soldato la medesima esperienza passata di rapimento, tortura e fuga. Il suo status di ex bambino soldato è una caratteristica che lui non può cambiare e che ora, sfortunatamente, è fondamentale aspetto della sua identità. Nella misura in cui interpretiamo il riferimento di INA ad un ‘particolare gruppo sociale’ per includere la definizione che Lukwago ha proferito, il record supporta pienamente il suo claim che sia un membro di un presunto ‘particolare gruppo sociale’ e che lui abbia un timore soggettivo di persecuzione da LRA. Quindi, la questione rimanente è se Lukwago abbia dimostrato che ci sia una probabilità ragionevole che LRA lo prenda di mira per future persecuzioni se tornasse in Uganda”¹⁵.*

In altri termini, deve essere possibile dimostrare il timore, in futuro, di subire persecuzioni fondate su uno dei 5 motivi (ex. appartenenza al gruppo degli *ex child soldiers* o per *imputed political opinion*) .

Quanto alla nozione di “**persecution**”, le linee guida sui *child asylum claims under articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees* - evidenziano come benché tale concetto non abbia una espressa definizione nella Convenzione del 1951, tuttavia può includere serie violazioni di diritti umani, ivi incluse la minaccia alla vita o alla libertà, al pari di altre tipologie di danni gravi o di situazioni

¹⁵ Così, letteralmente, è dato leggere nella pronuncia della Corte: *“the Court found that “membership in the group of former child soldiers who have escaped LRA captivity fits precisely within the BIA’s own recognition that a shared past experience may be enough to link members of a ‘particular social group’.” Lukwago shares the past experience of abduction, torture, and escape with other former child soldiers. His status as a former child soldier is a characteristic he cannot change and one that is now, unfortunately, fundamental to his identity. Inasmuch as we interpret the INA’s reference to a “particular social group” to include the definition Lukwago has proffered, the record fully supports his claim that he is a member of the alleged “particular social group” and that he has a subjective fear of persecution by the LRA. Therefore, the remaining question is whether Lukwago has demonstrated that there is a **reasonable probability** that the LRA will **target him for future persecution** if he returns to Uganda”.*

intollerabili valutate con riferimento all'età, alle opinioni, ai sentimenti alle condizioni psicologiche del richiedente asilo¹⁶

Occorre, altresì, ricordare che secondo l'UNHCR *“In base al principio del miglior interesse del minore, il danno deve essere valutato dal suo punto di vista, cosa che può comportare un'analisi di come i diritti o gli interessi del minore sono, o saranno, influenzati dal danno. Il maltrattamento che non raggiunge il livello di persecuzione nel caso di un adulto può raggiungerlo rispetto ad un minore” [...] Al fine di stabilire se un minore richiedente abbia o meno un fondato timore di persecuzione sono rilevanti sia fattori di natura oggettiva che fattori di natura soggettiva. Una valutazione accurata comporta un'analisi e una conoscenza aggiornate della particolare situazione dei minori nel Paese d'origine, compresi i servizi esistenti preposti alla tutela dell'infanzia”*

Ritiene il Collegio che nel caso in esame, sia ampiamente dimostrato che il ricorrente possa subire tali persecuzioni per l'appartenenza – come delineata in motivazione – al Gruppo degli *ex child soldiers*.

Va precisato che in relazione al citato rischio di future persecuzioni, esse possono consistere nel *“forced re-recruitment”*¹⁷; tuttavia nel caso in esame l'età del ricorrente (ormai ventunenne) porta a ritenere che non sia possibile che egli possa essere nuovamente arruolato come *child soldier*, benchè egli manifesti tale timore.

Ritiene il Collegio che alla luce delle COI consultate e aggiornate al momento della decisione, l'atto persecutorio si sostanzia, invero, nel *“recruitment”* forzato da parte dei ribelli attualmente operanti nell'intero territorio del Mali.

¹⁶ See UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1979, re-edited, Geneva, Jan. 1992 (hereafter “UNHCR, *Handbook*”) <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>, paras. 51–52; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked*, 7 Apr. 2006 (hereafter “UNHCR, *Guidelines on Victims of Trafficking*”), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html>, para. 14.

¹⁷ Al riguardo le citate linee guida precisano quanto segue: *“21. In UNHCR's view, forced recruitment and recruitment for direct participation in hostilities of a child below the age of 18 years into the armed forces of the State would amount to persecution. The same would apply in situations where a child is at risk of forced re-recruitment or would be punished for having evaded forced recruitment or deserted the State's armed forces. Similarly, the recruitment by a non-State armed group of any child below the age of 18 years would be considered persecution”* (<https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html> pag. 11).

Va precisato, al riguardo, che il fatto che il ricorrente non individui specificamente tale rischio (“*recruitment*”) quale rischio in caso di rimpatrio (e, conseguentemente, non esprima verso il verificarsi di tale rischio alcun timore nell’ipotesi di rimpatrio) non esime l’autorità giudiziaria da un suo specifico inquadramento ed analisi, ciò derivando dal dovere di cooperazione istruttoria che si radica, normativamente, nell’art. 4 co. 1 della c.d. Direttiva qualifiche trattandosi di un elemento significativo della domanda, e che la giurisprudenza di legittimità ha declinato nei seguenti termini: "*in tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verificano fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura, mediante l'assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea.*" (Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, n.11096).

Venendo all’esame delle fonti di informazioni consultate, il quadro che ne emerge (i.e. i “*fenomeni*” di cui alla sopra citata pronuncia della Suprema Corte) dà contezza di una facilità di adescamento dei giovani maliani, vittime, *in primis*, della povertà e della disoccupazione:

“Nello studio è stato chiesto ai partecipanti di identificare le principali vittime di violenza fisica e psicologica **dei gruppi armati, dei gruppi jihadisti e dei trafficanti**. Le donne (specialmente non sposate) e giovani ragazze sono tra i soggetti più vulnerabili alla violenza di gruppi armati e jihadisti, considerato che risulta che i trafficanti di droga bersagliano maggiormente i giovani, specialmente maschi.

Al contrario **i ragazzi giovani, uomini e poveri sono i più suscettibili al reclutamento nelle tre categorie di gruppi criminali**, e la povertà ha una correlazione significativa e positiva con la vittimizzazione e **reclutamento** in tutti i tipi di gruppi”¹⁸,

“Affrontare la **disoccupazione giovanile** è diventato sempre più urgente di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza dove i gruppi criminali e radicali sono penetrati in diverse parti del Mali. Questi gruppi avanzano ampiamente indisturbati dal governo maliano e continuano a reclutare giovani che non vedono alternative sostenibili.

¹⁸SIPRI Insights on Peace and Security, HAND IN HAND’: A STUDY OF INSECURITY AND GENDER IN MALI, Zoë Gorman and Grégory Chauzal, Dicembre 2019 ;https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/sipriinsight1912_6.pdf

Tentativi passati di affrontare la disoccupazione giovanile hanno prodotto pochi risultati. Sebbene, come mostra il rapporto di AFDB del 2014, sia ben noto che povertà e disoccupazione siano terreno fertile per i gruppi estremisti, la percezione di ingiustizia e disuguaglianza possono spingere i giovani ad unirsi a loro, come riscontrato anche nel rapporto di Mercy Corps in diversi Stati fragili. Percezioni di ingiustizia, mal governo e corruzione sono diffuse tra i maliani, inclusi i giovani”¹⁹.

“La complessa crisi che ha colpito il Mali nel 2012 ha aggravato il problema, in quanto i gruppi armati hanno trovato terreno fertile per il reclutamento in Mali nel vasto gruppo di poveri, delusi, illetterati giovani, allettati sia dai soldi facili che dalle idee radicali. Inoltre, il conflitto ha alimentato importanti flussi migratori verso il Nord Africa e l’Europa.”²⁰

“La povertà e la disoccupazione hanno lasciato poche opzioni ai giovani. I gruppi armati li vedono come ‘facili bersagli’ e cercano di reclutarli con i soldi.

Un focus va posto sui giovani, che sono specialmente vulnerabili al reclutamento in gruppi armati, per prevenire un’ulteriore marginalizzazione e radicalizzazione. Aumentare il coinvolgimento in problematiche specifiche che colpiscono le donne sproporzionatamente, come la violenza di genere e la precarietà economica.”²¹

“Il conflitto, l’insicurezza, il COVID-19 e le deterioranti condizioni economiche stanno facendo aumentare fenomeni quali traffico di bambini, lavoro forzato e reclutamento forzato da gruppi armati in Mali, come segnalato dall’UNHCR, l’Agenzia dell’Onu per i Rifugiati .

Secondo il rapporto pubblicato dal Global Protection Cluster gestito dall’UNHCR, un network delle agenzie dell’ONU e dell’ONG che garantiscono protezione alle persone colpite dalle crisi umanitarie, nella prima metà di quest’anno sono stati documentati più casi di reclutamento di bambini (230 casi) rispetto l’intero anno 2019 (215 casi).

¹⁹ The Broker connecting worlds of knowledge, “Youth unemployment in Mali: a magnet for criminals and terrorists”, Marije Balt, 25.04.2015; <https://www.thebrokeronline.eu/youth-unemployment-in-mali-a-magnet-for-criminals-and-terrorists/>

²⁰ UN Development programme, Unlocking the potential of Mali’s youth, Jean-Luc Stalon, Deputy Country Director of UNDP in Mali, 08.07.2015; <https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/7/8/Unlocking-the-potential-of-Mali-s-youth.html>

²¹ Peace direct, Mali on the brink, Richard Reeve, Luglio 2018; https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/P772-PD-Mali-LVP-Report-ENG_WEB.pdf

*I gruppi armati trafficano bambini anche per farli lavorare nelle miniere di oro, usando poi i profitti per arricchire i combattenti, alimentare il commercio di armi e finanziare la violenza. Tasse esorbitanti sono imposte agli adulti che operano in quelle miniere di oro.”*²²

*“I giovani sono visti, sia come i principali attori, che le vittime, della crisi. Loro sono i più attratti dalle armi. Secondo diverse testimonianze, giovani disoccupati sono stati reclutati da promesse di riottenere la dignità perduta, fare profitto facile o per vendetta. Alcuni sono stati forzati ad unirsi a gruppi jihadisti per la pressione dai loro coetanei. Molti sono stati attratti alla ribellione per i soldi e promesse di integrazione nel servizio civile una volta firmato l'accordo di pace con il governo in Bamako. Le donne sono viste sia come vittime che come soluzione all'estremismo violento.”*²³

Tale rischio **non è scongiurato dallo Stato** che con riferimento al caso specifico è del tutto inefficiente. A tal proposito le COI, aggiornate al momento della decisione, evidenziano quanto segue.

E' pur vero che, da un lato, lo Stato sta cercando di attuare alcuni programmi di tutela: *“Il governo ha **adottato iniziative per affrontare le problematiche dei bambini soldato** affidando le cure di tutti i bambini di cui sia stata certificata l'associazione con le forze armate maliane (FAMa) ad un'organizzazione internazionale; **collaborazione con organizzazioni internazionali per formare le autorità di sicurezza e giudiziarie nella protezione dei bambini nei conflitti armati**, inclusi protocolli di trasferimento; e collaborazione con un'organizzazione internazionale per l'identificazione di 215 bambini usati dai gruppi armati nel periodo riportato e per il trasferimento di molti di quei bambini alle organizzazioni internazionali per prendersene cura, come parte dei continui sforzi come previsto dal piano con l'ONU di Disarmo, Smobilitazione e Reintegrazione [DDR disarmament, demobilization, and reintegration]”*²⁴.

²²UNHCR, Child-trafficking in Mali increasing because of conflict and COVID-19, 01.12.2020; <https://www.unhcr.org/news/press/2020/12/5fc62ead4/child-trafficking-mali-increasing-conflict-covid-19.html>

²³Hypotheses, radicalisation, violence, et (in)sécurité au Sahel, Local conflict and the call for justice in Mali, Isaie DOUGNON e Boukary SANGARÉ; <https://sahelradical.hypotheses.org/local-conflict-and-the-call-for-justice-in-mali>

²⁴USDOS – US Department of State: 2020 Trafficking in Persons Report: Mali, 25 June 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2036316.html> “The government **took measures to address child soldier issues** by releasing all children verified to be associated with the Malian armed forces (FAMa) to an international organization for care; collaborating with an international organization to **train security and law enforcement officials on protection of children in armed conflict**, including handover protocols; and partnering with an international organization to identify 215 children used by armed groups in the reporting period and refer most of those children to international organizations for care, as part of its continued efforts under its disarmament, demobilization, and reintegration plan with the UN”.

Inoltre, “*l’inter-Ministerial Committee to Prevent Grave Violations Against Children, gestito dal MPFEF, organizza delle campagne di sensibilizzazione per prevenire il reclutamento e l’utilizzo di bambini nei conflitti armati e per rendere effettivi i programmi di reintegrazione degli ex bambino soldato.* (2) *E’ parte di missioni con partner internazionali per determinare la presenza di bambini nei conflitti armati.* (64) *Il Comitato era attivo nel 2019 e ha prestato assistenza nell’identificare i bambini forzatamente reclutati da gruppi armati non-statali.*”²⁵

Le fonti, tuttavia, indicano che lo Stato, seppur formalmente – per quanto sopra esposto – cerchi di attuare programmi di intervento, dall’altro lato è, sostanzialmente, assente in concreto, con particolare riguardo, alla fattispecie in esame: invero, il ricorrente non rientrerebbe nei delineati programmi a tutela dei *former child soldier*, programmi che sembrano riguardare soggetti ancora presenti in Mali e attualmente combattenti, programmi, quindi, finalizzati a toglierli dalla condizione di *child soldiers*, condizione che, invece, appartiene al passato del ricorrente il quale, da diversi anni, si trova in Italia ed è ormai estraneo al contesto dei “child soldiers”:

“*La DDR sostiene ex soldati nel divenire partecipanti attivi nel processo di pace nei seguenti termini:*

- *rimuovendo armi dalle mani dei combattenti;*
- *estraendo dalle strutture militari i combattenti;*
- *Facendo integrare socialmente ed economicamente nella società i combattenti.*”²⁶

“*DDR è stato un elemento chiave per i successivi accordi di pace e tentativi di risoluzione delle ribellioni periodiche nel Mali settentrionale. In ogni caso i tentativi passati hanno patito numerosi problemi, incluso lunghi ritardi prima della realizzazione degli aspetti di reinserimento dei programmi DDR a causa di mancanza di finanziamenti, mancanza di consultazione con le comunità locali dove il reinserimento avrebbe poi avuto luogo, clientelismo e cattiva gestione dei programmi di reinserimento, e mancanza di supervisione e meccanismi di responsabilizzazione per i programmi.*

I problemi erano frequenti anche nei precedenti programmi di DDR per l’integrazione di ex soldati nelle forze di sicurezza e difesa in Mali. Secondo alcuni osservatori, l’uso di programmi DDR come incentivo ai gruppi ribelli ad aderire all’accordo di pace, nell’impegnativo contesto economico del Mali settentrionale, ha avuto il perverso effetto di

²⁵ USDOL – US Department of Labor: 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Mali, 30 September 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2040609.html>

²⁶ MINUSMA, DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION (DDR), <https://minusma.unmissions.org/en/disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr>

incoraggiare i civili Tuareg ad unirsi alle milizie ribelli per beneficiare dei programmi anticipati di DDR post conflitto.”²⁷

Altra fonte evidenzia che il Mali, a seguito dei negoziati di pace di Algeri del 2014-2015, rinnoverà il tentativo di integrare – ed in alcuni casi di reintegrare – circa 3.000 ribelli combattenti, molti dei quali hanno combattuto nel conflitto armato del 2012, e precisa che uno degli obiettivi sarà quello di selezionare gli ex combattenti che possono beneficiare del programma. Si precisa inoltre che il “*DDR process*” si applicherà solamente ad ex combattenti accantonati e che non hanno mai beneficiato dei più recenti programmi di integrazione del Mali:

*“In seguito alle negoziazioni della pace di Algeri del 2014-2015, il Mali rinnoverà il proprio tentativo di interare e in alcuni casi re-integrare circa 3,000 combattenti ribelli, la maggior parte dei quali ha combattuto nella ribellione del 2012. Tra questi circa 500 Tuaregs che hanno disertato l’esercito maliano tra il 2011 e il 2012. Ritenuta una riparazione superficiale che non potrà risolvere le sottostanti rivalità e differenze etniche, tribali e di clan che hanno spesso trasformato compagni in nemici, il processo di DDR del Mali come descritto negli accordi del 2015 di Algeri, offre speranze per un successo nell’obiettivo della stabilità a lungo termine. Giustamente, in contrasto con accordi precedenti simili, questo processo di DDR sarà condotto in stretta partnership con tutte le parti firmatarie degli accordi di Algeri. Ognuna avrà il suo ruolo specifico e responsabilità necessarie per il successo di questa delicata impresa. Questa impresa sarà ampiamente supportata dagli attori internazionali che provvederanno supporto tecnico e garanzie dell’equità del processo di DDR. Secondo gli accordi di Algeri, tutte le parti erano d’accordo rispetto la creazione della commissione nazionale della DDR, che includerà rappresentanti del governo centrale maliano come rappresentanti dei gruppi firmatari dell’accordo. Mentre l’accordo veniva firmato, la commissione non era stata formata nè nominati i membri. **Una delle principali missioni in ogni caso sarà selezionare i combattenti che beneficeranno dal programma di integrazione.***

Il programma di DDR si applicherà solo agli ex soldati che siano stati accantonati, e che non abbiano mai beneficiato dei precedenti programmi di integrazione in Mali. Anche se l’accordo non include nessuna scadenza per il processo di DDR, la metodologia come descritta negli accordi segue un’accurata logica e un alto livello di inclusione, che dovrebbe assicurare una lenta ma progressiva stabilità nel corso del tempo.”²⁸

²⁷ DDR and SSR Challenges in Mali, Marina Caparini, Maggio 2015

https://www.researchgate.net/publication/282613572_DDR_and_SSR_Challenges_in_Mali

²⁸ The Broker, A successful DDR is the key to Mali’s long-term peace, Kamissa Camara, 10.07.2015; <https://www.thebrokeronline.eu/a-successful-ddr-is-the-key-to-mali-s-long-term-peace/>

Infine, un recente report del 2020²⁹, indica quanto segue:

*“Durante l’incontro di Novembre della sottocommissione CSA sulla difesa e sicurezza, il governo ha proposto che la completa DDR cominci all’inizio del 2021, ma i Movimenti avrebbero invece proposto **prima di stabilire le quote per l’integrazione nelle FDS allocate a ciascun Movimento precedentemente al lancio del processo.** L’Osservatore Indipendente nota, ancora una volta, che problemi in risoluzione come l’allocazione delle quote, la dimensione dell’esercito, e l’assegnazione dei ranks - incluso a 18 anni il livello di comando - è cruciale per l’implementazione futura. **Senza decisioni su queste problematiche critiche, è possibile che una DDR completa e processi di integrazione procederanno in modo esitante, se procederanno.** In aggiunta, le parti dovranno focalizzare l’attenzione nelle migliaia di individui registrati per la DDR ma forse non idonei all’integrazione al FDS o nel servizio civile.*

Nel 2019, due decreti governativi hanno stabilito i criteri per l’integrazione di ex combattenti e le procedure per riclassificare e assegnare i ranks. Questi decreti, in ogni caso, hanno stabilito i criteri solo dai ranks junior fino al comandante di battaglione. Oltre quel rank, i decreti hanno previsto l’integrazione, caso per caso, secondo le raccomandazione dei Movimenti. Ad oggi, però, nessun ex combattente integrato è stato commissionato come ufficiale senior, un fattore che solitamente contribuisce ad interruzioni nell’implementazione.” Alla luce di quanto esposto il ricorrente, avendo abbandonato da anni il territorio maliano, sembra escluso da programmi (allo stato non pienamente efficienti) di reinserimento e “recupero” di giovani maliani attualmente arruolati e presenti sul territorio.

Non rientrando in quei programmi, ne deriva un forte e oggettivo rischio di atti persecutori nei concreti termini del **recruitment**, cioè che egli sia di fatto costretto ad arruolarsi tra i ribelli e a combattere nell’ambito del conflitto internazionalmente riconosciuto.

A ciò si aggiunga che il **rischio** di *recruitment* è reso ancor più elevato dal fatto che egli rientrerebbe in un contesto connotato dal suddetto conflitto internazionalmente riconosciuto che continua (a fasi alterne) sin dal suo espatio, peraltro in assenza di una rete protettiva familiare (egli è orfano di entrambi i genitori ed anche il fratello è deceduto, ucciso da colpi di arma da fuoco davanti ai suoi occhi) che possa anche garantirgli un qualsivoglia mezzo di sostentamento.

Per le esposte considerazioni, dunque, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere al ricorrente lo *status* di **rifugiato**.

3. Per quanto concerne le spese, si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l’autorità amministrativa – come nel caso di specie - stia in giudizio

²⁹The Carter center, Report of the Independent Observer, Observations on the Implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, Resulting from the Algiers Process, dicembre 2020; <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wlre.pdf>

personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs.vo n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).

Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Commissione Territoriale, costituita senza il ministero di difensore, per diritti e onorari.

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente _____, lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20.1.2021.

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. Elena Masetti Zannini

dott. Pietro Caccialanza